

MIGRANTI news



CGIL

IN
CA

Bollettino informativo dell'immigrazione

Perché un bollettino

di **Morena Piccinini**

segretaria confederale CGIL

La presenza degli immigrati è ormai un fenomeno strutturale e fondamentale per il nostro paese. Basti pensare all'importante contributo degli stranieri alla composizione del Prodotto Interno Lordo e all'incremento delle nascite che sta aiutando il nostro paese ad invertire la tendenza all'invecchiamento.

Chi vorrebbe imporre una cultura xenofoba, vuole colpevolmente nascondere che l'occupazione degli immigrati, aiuta l'inserimento nel mondo del lavoro di tante donne, che possono scegliere carriere e opportunità professionali, grazie al lavoro di cura che molte immigrate svol-

gono nelle famiglie italiane, assistendo genitori anziani e figli. Così come, non va sottaciuto che spesso i lavoratori stranieri svolgono attività umili, gravose e mal retribuite, per lo più rifiutate dagli italiani. In edilizia, il fenomeno rappresenta la punta di un iceberg.

Sono proprio questi lavoratori e cittadini, che a causa delle loro difficoltà linguistiche, nonché di una cattiva conoscenza delle leggi italiane e conseguentemente dei diritti, accompagnata da una quasi assurda burocrazia per ottenere un permesso di soggiorno, hanno più bisogno della rete delle tutele e dei servizi che solo

Sommario:

Perché un bollettino	1
Le azioni di tutela degli immigrati—Brescia	2
Le ordinanze amministrative	3
Le azioni di tutela degli immigrati—Vicenza	3
Le sentenze	4
Le azioni di tutela degli immigrati	5

la CGIL è in grado di attivare.

Per questo, la nostra Confederazione ha deciso di mettere in campo il Patronato, che per le competenze acquisite, è oggi la struttura più idonea a colmare queste lacune e può aiutare gli stranieri a trasformare i loro diritti in qualcosa di concreto per loro stessi e per le loro famiglie. La rete di tutele della Cgil, che comprende, oltre all'Inca, anche altri servizi, quali gli Uffici Vertenze, i Centri di assistenza fiscale e i servizi di orientamento al lavoro, nonché gli uffici immigrati e le federazioni di categoria sindacale, è in grado di agevolare l'inserimento degli immigrati nella nostra società, che deve continuare ad essere fondata sul rispetto dei diritti fondamentali iscritti nella nostra Costituzione.

Questa forte azione comune di tutela ha bisogno di socializzare le esperienze e le buo-

ne pratiche, in un rapporto di grande collaborazione fra INCA e Uffici Immigrati, che fanno parte integrante della nostra organizzazione.

Per raggiungere lo scopo, abbiamo deciso di inaugurare una newsletter, con cadenza mensile, che cercherà di raccontare l'attività legale di Inca e Uffici Immigrati, partendo dalle esperienze territoriali e tutti gli altri interventi volti a contrastare le discriminazioni che sempre più spesso sono presenti negli atti amministrativi (ordinanze dei Comuni, delle Regioni, ecc.).

Questo strumento, insieme al resto delle attività sindacali, ci aiuterà ad elaborare un profilo alto della tutela, in grado di confutare l'impostazione delle politiche dell'attuale Governo, tesa ad identificare il fenomeno immigrazione con il problema di ordine pubblico.

Le nostre azioni di tutela degli immigrati

Brescia

Già nel gennaio del 2009, un pronunciamento del tribunale del lavoro di Brescia (allegato tribunale Brescia del 26-01-09) accoglieva il ricorso da noi presentato contro l'ordinanza del comune di Brescia che destinava il bonus bebè di 1000 euro unicamente ai figli nati da cittadini italiani, rilevandone il carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari e ordinando l'estensione del beneficio a tutti i cittadini, italiani e non.

Non pago del richiamo al giusto diritto, il solerte comune bresciano, come "forma di ritorsione", cancellava del tutto l'ordinan-

"La guerra del bonus"



za originaria in modo che nessun cittadino, nemmeno se italiano, potesse usufruire del famigerato bonus.

In data 12 marzo 2009, tuttavia, ancora il tribunale del lavoro (allegato tribunale Brescia del 12-03-09) accoglieva il nostro nuovo ricorso decretando la cessazione della condotta discriminatoria mediante il ripristino delle condizioni per il riconoscimento del cosiddetto bonus bebè per tutti gli aventi diritto, nei termini già fissati dalla delibera comunale n.1052 del 21-11-2006, escludendo dai requisiti richiesti quello della cittadinanza italiana.

Materiale allegato consultabile e scaricabile all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/01/sentenze.zip>

Le ordinanze amministrative

Comune di Altopascio (Lucca), 4 Giugno 2008

Comune di Montecatini Terme (Pistoia), 20 maggio 2008

Comune di Cittadella (Padova), 11 febbraio 2008

Ordinanza per l'attuazione delle norme legislative statali concernenti la disciplina sull'ospitalità del cittadino straniero e in materia di iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente. Disposizioni congiunte in tema di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Argomento: Ospitalità degli stranieri

Comune di Azzano Decimo, 9 aprile 2008

Ordinanza per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 59, Legge Regionale 6/2006 (cittadini comunitari ed extra)

Argomento: residenza

Comune di Castel Morrone (Caserta) 12 Marzo 2008

Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali concernenti la disciplina sull'ospitalità del cittadino straniero

Argomento: ospitalità degli stranieri

Comune di Azzano Decimo (23 gennaio 2008)

Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente

Argomento: residenza

Questa mattina Iqbal mi ha chiesto se conoscevo la differenza tra il tollerante e il razzista. Gli ho risposto che il razzista è in contrasto con gli altri perché non li crede al suo livello, mentre il tollerante tratta gli altri con rispetto.

A quel punto si è avvicinato a me, per non farsi sentire da nessuno come se stesse per svelare un segreto, e mi ha sussurrato: "il razzista non sorride!".

Da: Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio, di Amara Lakhous

Materiale allegato consultabile e scaricabile all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/01/ordinanze.zip>

Le nostre azioni di tutela degli immigrati

Vicenza

Contro il provvedimento della Questura di Vicenza che rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno (coesione familiare) per una cittadina migrante già in possesso di dichiarazione di presenza, rimasta nel nostro Paese oltre la scadenza dei termini previsti, e avendo avuto nel frattempo un figlio, i nostri legali hanno vinto un primo ricorso (allegato tribunale Vicenza dell'11/08/2008) avvalendosi dell'art. 30, comma 1, lettera C, che stabilisce che la richiesta di conversione del permesso "da altri motivi a famiglia" possa essere presentata entro un anno dalla scadenza del permesso in possesso.

Successivamente, il Ministero dell'Interno proponeva reclamo verso la decisione indicata, sostenendo che la cittadina straniera

non avesse diritto al Permesso di soggiorno perché aveva presentato la domanda di conversione diversi mesi dopo la scadenza del permesso turistico provvisorio rilasciatole al suo ingresso in Italia.

Definitivamente, la Corte d'Appello di Vicenza (allegato tribunale Vicenza del 9/04/2009) si pronunciava a favore della concessione della conversione del permesso di soggiorno, perché in considerazione della natura dei vincoli familiari esistenti con il marito e il figlio, non è giustificabile il rifiuto di richiesta di ricongiungimento (art. 5 del T.U., comma 5), non rappresentando, inoltre, una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico dello Stato italiano.

Materiale allegato consultabile e scaricabile all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/01/sentenze.zip>

Le sentenze

Diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi di studio, poiché lo specifico corso di studi non è universitario né riconosciuto dalle istituzioni italiane

Ricorso accolto, per mancanza di comunicazione delle ragioni ostative al soggetto (art. 10bis—241/90)

TAR Roma, sez 2q, 27 novembre 2008, n. 10835

Diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi di famiglia, considerata l'inapplicabilità della volontà del minore parente (bambino)

Ricorso accolto, in virtù dell'art. 19 c. 2 lettera 2 del T.U. che sancisce che la volontà in questione possa essere espressa dai genitori che tutelano il minore

Tribunale di Piacenza, 8 novembre 2008, n. 527/08

Rifiuto domanda rinnovo permesso soggiorno per lavoro subordinato

Ricorso respinto, lo straniero aveva cessato il lavoro al momento dell'adozione del provvedimento, era rimasto disoccupato per lungo tempo nelle more del procedimento amministrativo e non si era iscritto al centro per l'impiego.

TAR Milano, sez. III, 17 giugno 2008, n. 2083

Materiale allegato consultabile e scaricabile all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/01/sentenze.zip>




Redazione

Per rendere Migranti news uno strumento ancora più efficace collabora con noi, inviandoci agli indirizzi segnalati i testi delle Ordinanze, delle Sentenze da noi patrociniate o degli eventuali accordi realizzati nei territori di cui sei a conoscenza.

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it



I rumeni di ieri

Le nostre azioni di tutela degli immigrati: Carta di soggiorno per i familiari

Raccogliamo in questa sede l'esito positivo di cinque ricorsi al TAR, quattro dei quali promossi attraverso l'attività del patronato Inca, contro il respingimento, da parte di varie questure italiane, di alcune domande presentate da cittadini comunitari per il rilascio della Carta di Soggiorno per familiari (ex art. 9 Dlgs 286/98, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata).

Le sentenze, riportate per esteso nella relativa cartella allegata, sono le seguenti:

- **TAR Bari**, sez. II, 16 maggio 2008, n. 269
- **TAR Bari**, sez. II, 16 maggio 2008, n. 270
- **TAR Roma**, sez 2q, 9 gennaio 2009, n.87/09
- **TAR Bologna**, sez. I, 13 marzo 2009, n. 253
- **TAR Perugia**, sez. I, 28 maggio 2009, n. 263

I principi legislativi cui i tribunali amministrativi fanno riferimento, e che risultano lesi dalle decisioni di respingimento delle relative questure, riguardano essenzialmente il nucleo del citato art. 9, laddove si afferma il concetto che i familiari non hanno bisogno di chiedere personalmente la carta di soggiorno ma possono usufruire della richiesta presentata per sé e per i familiari da parte del soggetto legittimato ad avere la Carta.

Va ribadito, inoltre, che la verifica dei requisiti che rendono legittima la richiesta della Carta, compreso quello della permanenza ultra-quinquennale sul territorio italiano, va compiuta solo e soltanto in riferimento al richiedente principale, in nessun caso ai familiari aventi diritto.

Ulteriormente, la sentenza del TAR di Roma evidenzia come, in violazione dell'art. 10Bis 241/90, la questura che ha rifiutato il rilascio della Carta aveva ommesso di coinvolgere il soggetto richiedente nell'atto amministrativo, azione che avrebbe consentito di accertare come il marito della richiedente fosse già in possesso di regolare Carta di soggiorno, e quindi lei stessa avesse pieno diritto al rilascio di titolo analogo.

Segnaliamo, infine, come le sentenze di Bari e Bologna sottolineino esplicitamente che le modifiche apportate all'art. 30 c. 4 del T.U. (Dlgs. n. 3/2007) non vadano in alcun modo a compromettere la natura del principio legislativo in questione, ovvero che il titolo di soggiorno rilasciato al richiedente principale dà diritto anche ai familiari di avere analogo titolo, senza che quest'ultimi debbano dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al richiedente principale.

Materiale allegato consultabile e scaricabile all'indirizzo:

<http://www.inca.it/migranti-news/01/sentenze.zip>